



**TRIBUNALE DI SAVONA**

Il Tribunale di Savona, Sezione Fallimentare, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Dott. ALBERTO PRINCIOTTA   | - Presidente;       |
| - Dott. Luigi ACQUARONE      | - Giudice delegato; |
| - Dott. EUGENIO TAGLIASACCHI | - Giudice           |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto l'art. 161, comma 6, L. F,

visto il ricorso della proposto dalla società **GENICOS Srl** (C.F. e P. Iva 01517630099, iscrizione REA SV-153324), in persona dell'Amministratore Unico e legale amministratore Gianfranca Tempestini, con sede in Savona, via Montenotte n. 29/4, ivi elettivamente domiciliata,

con richiesta per la concreta presentazione della proposta di concordato (corredata di piano concordatario e della relativa documentazione) del termine di 120 giorni;

rilevato che l'art. 161, comma 6, L. Fall prevede che *“L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18”*;

atteso ancora che l'art. 182 bis L.F. prevede altresì per l'imprenditore in stato di crisi la possibilità di domandare, con il deposito della documentazione di cui all'art. 161 L.F. altresì l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo le modalità ed alle condizioni previste nella richiamata norma;

Considerato

- che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata;
- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori;

- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall.;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;

ritenuto necessario:

1) richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali nonché,

2) provvedere fin da subito alla nomina del commissario;

3) individuare obblighi informativi mensili;

vista l'intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero Sede;

**P.Q.M.  
ASSEGNA**

**a parte ricorrente il termine di giorni 100 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare;**

**NOMINA**

**Commissario Giudiziale il dr. STEFANO GOTTA, con studio in Genova, via Granello;**

**DISPONE**

**che la ricorrente con cadenza mensile (dalla data della comunicazione del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 3.000,00=, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino**

**a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:**

- **che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;**
- **che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;**

- **che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall;**
- **che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall;**
- **che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;**
- **che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;**
- **che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;**

#### **DISPONE**

**che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero nel caso in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;**

Savona, 30.9.2021

Il Presidente  
dr. Alberto Princiotta

Il Relatore  
dr. Luigi Acquarone